



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello Sezione Lavoro composta dai Magistrati:

dott. Concetta Maiore	Presidente rel.
dott. Graziella Parisi	Consigliere
dott. Enrico Rao	Consigliere

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 624/2017 R.G., promossa

DA

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso di primo grado, dall'avv. Pier Luigi Tomaselli presso il cui studio in CATANIA è elettivamente domiciliato;

APPELLANTE

CONTRO

TINDARIS DI AGRIPPINO SALVATORE TAMBONE E GAETANO GIANLUCA TAMBONE SNC rappresentato e difeso, per procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Francesco Finocchiaro presso il cui studio in Catania in Via G. D'Annunzio 27 , è elettivamente domiciliato;

APPELLATO

Avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro.

All'udienza di discussione del 17/10/2019 sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva decisa come da dispositivo che segue di cui veniva data rituale lettura.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3416/2017 il tribunale di Catania nel giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito proposto da Tindaris di Agrippino Salvatore Tambone & Gaetano Gianluca Tambone snc dichiarava cessata la materia del contendere per l'importo indicato dall'INPS e rigettava la opposizione per l'importo di euro 11.315,33 quale somma dovuta per indebita fruizione degli sgravi in data 15.12.2011 .



Secondo il tribunale il fatto che non era stato provato da parte dell'INPS l'invio all'opponente di alcun invito volto a sanare la irregolarità contributiva da cui era poi scaturito il recupero dei contributi previdenziali, nonostante il disposto dell'art. 7 del DM 24.10.2007 aveva determinato l'annullamento dell'opposto avviso, ritenendosi che il mancato rilascio del DURC interno presupponeva da parte dell'istituto l'invio al contribuente della richiesta di pagamento di cui al comma 6 della citata norma.

Avverso questa decisione proponeva appello l'INPS con ricorso dell'1 agosto 2017 lamentandone la erroneità e articolando una serie di motivi ne chiedeva la riforma.

All'udienza del 17ottobre 2019 nel contraddittorio della Tindaris di Agrippino Salvatore Tambone & Gaetano Gianluca Tambone s.n.c. che si costituiva ritualmente, la causa veniva decisa come da dispositivo che segue di cui veniva data lettura come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo lamenta l'appellante istituto la erroneità della decisione di primo grado perché non avrebbe tenuto conto che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere residuava l'obbligo di pagamento delle sanzioni civili dovute, automaticamente, per il ritardato pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali denunciati con DM 10/2 dei mesi 11-12/2008 e 1/2009 pagati il 10.1.2011, avendo la obbligazione sanzionatoria residua, carattere automatico.

Con il secondo motivo poi censurava la sentenza in quanto aveva interpretato l'art. 7 comma 3 del d.m. 24.10.2007 nel senso di ritenere necessario l'invio ivi prescritto dell'invito a sanare la irregolarità contributiva da cui nel caso di specie era scaturito il recupero dei contributi; che l'INPS aveva agito conformemente al disposto dell'art. 7 comma 3 del dm citato, in quanto la società Tindaris non aveva provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nel termine decorrente dalla nota di addebito del 30.11.2011 recapitata il 25.12.2011 e solo successivamente, decorso quel termine l'INPS aveva fatto luogo al recupero delle somme indebitamente trattenute dalla società, non era stato integralmente satisfattorio delle sanzioni civili.

Con il terzo motivo lamenta la erroneità della interpretazione operata dal primo giudice del citato art. 7 secondo cui il mancato avviso da parte dell'INPS al contribuente della diffida con termine per la regolarizzazione non consentiva la emissione di note di rettifica – che nel caso non risultavano comunque notificate - con successivo addebito e che solo dopo la scadenza infruttuosa di detto termine avrebbe potuto essere emesso il Durc di regolarità contributiva.

Il primo motivo non è fondato.

Risulta inequivocabilmente dalla nota di rettifica richiamata e allegata con la “memoria di risposta” depositata dall'istituto all'udienza del 6.6.2017 che riguardo al periodo oggetto del



ritardato pagamento (mesi novembre-dicembre 2008 e gennaio 2009) non è stata determinata quale residuo alcuna sanzione civile, tanto che nella relativa casella alla voce “RESIDUO” non risulta ascritto alcun importo, risultando indicato “zero”.

Sicchè la censura relativa al fatto che sarebbero residue sanzioni civili non trova alcun riscontro probatorio e va quindi senz’altro disattesa.

Con il secondo e il terzo motivo di gravame, suscettibili di unitaria considerazione, l’appellante istituto censura la interpretazione operata dal primo giudice dell’art. 7 D.M. 24 ottobre 2007, n. 27.

La censura è fondata.

Ritiene la Corte conformemente ad un proprio analogo precedente da cui non vi è ragione di discostarsi, che dalla violazione dell’art. 7 D.M. 24 ottobre 2007, n. 27 e dell’obbligo dell’ente previdenziale di indicare l’irregolarità riscontrata, concedendo eventualmente il termine di quindici giorni per rimediare stante il disposto degli artt. 6 e 7 D.M. 24 ottobre 2007, n. 27 non possono derivare gli effetti che pretende di individuare il primo giudice nella appellata decisione.

In definitiva dalla mancata segnalazione da parte dell’Istituto dell’irregolarità ostativa al rilascio del Durc non può derivare determini l’impossibilità di emettere note di rettifica e l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi autoliquidati.

Invero una siffatta opzione interpretativa della disciplina dettata dalla richiamata disposizione del D.M. non fa altro che determinare l’inammissibile effetto di rovesciare sull’ente previdenziale gli effetti dell’inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva.

In tal senso depone lo stesso dato letterale in quanto la invocata norma, che disciplina la “validità e la verifica dei requisiti del Durc” prevede che il contribuente ritenuto non regolare sia “*invitato alla regolarizzazione della propria posizione...*” senza tuttavia disporre alcuna conseguenza nel caso di omesso invio di tale invito da parte dell’Istituto previdenziale, così da non potersene far scaturire alcun effetto in ordine alla legittimità dell’azione di recupero successivamente dallo stesso intrapresa istituto.

Siffatta ricostruzione della disciplina di riferimento ha trovato riscontro nell’indirizzo espresso del Supremo Collegio (così Cass. n. 27107/2018) secondo cui ove si accedesse alla tesi avallata dal primo giudice e si attribuisse rilievo sanante alla mancata notifica da parte dell’Istituto del rilievo specifico in ordine alla regolarità contributiva (ovvero alle note di rettifica comunque nel caso di specie comunque richiamate nell’avviso di addebito notificato) si verificherebbe un inammissibile effetto sanante, che determinerebbe una regolarizzazione *ex post* ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l’esigenza insita nella norma dell’art. 1 co. 1175 legge n.296/2006 secondo cui presupposto della fruizione degli sgravi contributivi è rappresentato dal possesso del DURC



che attesta la necessaria e costante regolarità contributiva.

Né in senso contrario vale dedurre che nel caso di specie si sarebbe ottenuto con silenzio assenso un Durc interno decorso invano il relativo termine, in primo luogo in quanto tale allegazione è stata fatta per la prima volta, soltanto in questa sede di appello con le note autorizzate, inoltre in quanto comunque le denunce mensili non risultano regolarmente trasmesse e in ogni caso per la medesima ragione che contrasta con la esigenza insita nel richiamato disposto dell'art. 1 comma 1175 di regolarità contributiva.

In parziale accoglimento quindi dell'appello allora, in riforma dell'appellata decisione va rigettata la opposizione all'avviso di addebito già ridotto all'importo di euro 11.315,33 proposta come in atti.

Quanto alle spese processuali, rilevata la reciproca soccombenza, vanno interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza n. 3416/2017 del tribunale di Catania, nei confronti di TINDARIS DI AGRIPPINO SALVATORE TAMBONE & GAETANO GIANLUCA TAMBONE SNC, in parziale riforma dell'appellata decisione, che per il resto conferma, rigetta la opposizione all'avviso di addebito già ridotto all'importo di euro 11.315,33 ;

Dichiara compensate fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Catania il 17 ottobre 2019 nella camera di consiglio della sezione Lavoro della Corte di appello

Il Presidente estensore

Dott.ssa Concetta Maiore

